

## IL DIRIGENTE

**Vista la D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012 e s.m.i. e la D.G.R.C. n. 280 dell'11 luglio 2014 nonché il D.P.G.R.C. n. 162 del 23 luglio 2014 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. 15 " Autorizzazione ambientali e rifiuti Benevento.**

### **PREMESSO CHE**

- il D.lgs 152/06 modificato dal D. lgs 128/10 ha previsto che gli impianti di depurazione acque reflue con trattamento dei fanghi, sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e che la relativa istanza doveva essere presentata entro il 31.07.12, e in tal caso l'esercizio poteva essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;
- in data 19.10.2011 è pervenuta per il tramite del SUAP di Benevento istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera che prevedeva, tra l'altro, l'installazione del MAGNEGAS per l'utilizzo del gas prodotto nella fase di riduzione volumetrica dei fanghi, finalizzata alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
- a seguito di Conferenza di Servizi è emerso che l'attività esercitata rientrava tra quelle da assoggettare a Verifica di assoggettabilità a VIA;
- in data 24.01.12 è stata presentata la suddetta istanza di verifica di assoggettabilità;
- in data 10.12.13 è pervenuto il DD n. 172 del 29.11.13 con il quale il suddetto progetto di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione è stato escluso dalla V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
  - posto che l'attuale autorizzazione allo scarico in acque superficiali è riferita ad una potenzialità di 8.000AE, prima della messa in esecuzione in esercizio, il gestore dell'impianto dovrà munirsi di autorizzazione allo scarico riferita al richiesto potenziamento dell'impianto( 62.000 AE);
  - lo scarico in acque superficiali deve rispettare in ogni momento i limiti di emissione di cui alla tab.3 all.V parte III del d.lgs 152/06 e s.m.i.;
  - prevedere idonea alberatura perimetrale, con essenze preferibilmente autoctone e comunque compatibili con l'Habitat circostante;
  - prima dell'entrata in esercizio l'impianto dovrà essere autorizzato alle emissioni in atmosfera;
  - presso l'impianto non potranno essere conferiti e trattati rifiuti di alcun genere;
  - predisporre un piano di monitoraggio delle fasi depurative dal P1 a P10 individuate nello studio olfattometrico presentato tra le integrazioni spontanee con modalità e tempistiche da concordare con l'ARPAC. Tale monitoraggio dovrà verificare quanto asserito nello studio teorico;
  - predisporre un piano di monitoraggio acustico;
  - in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;
- il Consorzio ASI in data 05.02.2014 ha trasmesso all' ARPAC la suddetta documentazione;
- in data 24.03.2014 questo Ufficio ha richiesto all' ARPAC il parere tecnico in merito al piano di monitoraggio proposto;
- in data 24.09.14 l'ARPAC Dipartimento di Benevento ha trasmesso il parere richiesto in sede di V.I.A. e propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- in data 11.04.2014 è entrato in vigore il D.lgs 46 del 4 marzo 2014 che ha modificato il titolo IIIbis del D.lgs 152/06, in particolare :
  - inserendo nell'allegato VIII il cod. IPPC6.11 "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.";
- in considerazione che l'A.I.A. sostituisce, tra l'altro le autorizzazioni di cui all'art. 269 del D.lgs 152/06.(autorizzazione alle emissioni in atmosfera), con nota prot.2 68692 del 20.04.2015 è stato comunicato al Consorzio ASI che il procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in itinere presso questa UOD è confluito nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

- l'art.29 del suddetto D.lgs 46/14 ha previsto che “ i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014”, e che “l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti”;
- il Consorzio ASI di Benevento, legale rappresentante e gestore Dr. Luigi Diego Perifano nato il 11.06.1959 a Benevento, in data 5.09.2014 ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di "depurazione consortile" cod. IPPC 6.11 - ubicato a Benevento alla Zona ind.le ASI Ponte Valentino, ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs 152/06 e s.m.i. ,in quanto l'impianto riceve acque reflue da installazioni in cui sono svolte attività ricomprese nell'allegato VIII della parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- la suddetta istanza è stata regolarizzata con note acquisite al prot. n.757340 del 11.11.2014 e nota prot.866576 del 19.12.2014;
- il Consorzio ha dichiarato che l'impianto è invariato rispetto a quello descritto nel progetto escluso dalla V.I.A. con DD n.172 del 29.11.13, tranne che lo stesso non intende installare il MAGNEGAS per disposizione normativa sopraggiunta, classificando la stessa quale modifica non sostanziale;
- in data 19.12.2014 il Consorzio ASI ha trasmesso la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania di €8.450,00 che in aggiunta all'acconto di € 2.000,00 versato all'atto della presentazione dell'istanza determina una tariffa istruttoria di € 10.450,00, calcolata ai sensi del DM 24.4.08 in base alla dichiarazione asseverata prodotta dalla ditta stessa;
- in data 15.12.2014 il suddetto Consorzio ha, altresì, trasmesso la relazione tecnica di cui alla procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di cui all'allegato 1 del DM 272 del 13.11.2014;
- in data 13.01.2015 con nota prot. n. 15905 è stato avviato il procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- copia del progetto, in data 13.01.2015, è stato trasmesso all'Università del Sannio in esecuzione della Convenzione del 27.08.07 per la redazione del rapporto tecnico istruttoria da valere quale allegato tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 14.01.2015, ai sensi dell'art.29 quater comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., questa U.O.D. ha provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dell'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. e che non sono pervenute osservazioni in merito;
- in data 27.01.2015 e in data 5.02.2015, la C.T.I. di cui alla D.G.R.C. n. 81 del 9.03.2015 del (ex 1411 del 27.7.07 come integrata con D.D. n. 888 del 12.09.07) ha esaminato l'istanza e i relativi allegati e ha evidenziato la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa da acquisire unitamente a quelli eventualmente richiesti da altri Enti in sede di Conferenza di Servizi;
- la suddetta C.T.I. ha ritenuto necessario richiedere alla UOD 07 (Valutazioni Ambientali), alla luce della non installazione del Magnegas, se il parere di compatibilità ambientale di cui al D.D. n.172 del 29.11.13 è da ritenersi confermato o meno;
- in data 31.03.2015 si è tenuta la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90, alla quale hanno partecipato, oltre al rappresentante di questa UOD, i rappresentanti dell'ARPAC, dell'ASLBN1 e del Consorzio ASI, nonché il rappresentante dell'Università del Sannio, che ha illustrato il rapporto tecnico istruttoria, mentre non ha partecipato il rappresentante del Comune di Benevento e dell'Amministrazione Prov.le di Benevento;
- nella suddetta seduta, richiamato quanto ritenuto necessario dalla C.T.I., in considerazione dei chiarimenti richiesti dall'Università del Sannio e dall'ARPAC, è stato ritenuto necessario acquisire dal Consorzio ASI, presente alla seduta, la documentazione aggiornata con le integrazioni e i chiarimenti suddetti;

- nella suddetta seduta non è stata evidenziata la necessità di invitare alla Conferenza di Servizi ulteriori Enti;
- in data 20.04.2015 con nota prot.268640 è stato richiesto alla UOD07 se alla luce della non installazione del Magnegas, il parere di compatibilità ambientale di cui al D.D. n.172 del 29.11.13 è da ritenersi confermato o meno evidenziando l'urgenza in quanto il procedimento di A.I.A.doveva essere concluso entro il 7.7.2015;
- il Consorzio ASI ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti richiesti, con nota acquisita al protocollo n. 313755 del 07.05.2015;
- in data 26.05.2015 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato oltre al rappresentante di questa UOD, il rappresentante del Comune di Benevento, dell'Amministrazione Prov.le di Benevento, del Consorzio ASI, nonché il rappresentante dell'Università del Sannio. La seduta è stata aggiornata al 16.06.2015 a seguito di richiesta dell'ARPAC (nota 31791 del 26.05.2015) e del rappresentante del Comune di Benevento;
- la seduta della Conferenza di Servizi prevista per il 16.06.2015, per esigenze di servizio, è stata ulteriormente aggiornata al 23.06.2015;
- in data 16.06.2015 con nota prot. 36855, l'ARPAC al fine dell'espressione del parere di Competenza ha richiesto ulteriori integrazioni;
- La suddetta nota è stata notificata al Consorzio ASI che ha provveduto in data 19.06.2015 a produrre quanto richiesto dall'ARPAC;
- in data 23.06.2015 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato, oltre al rappresentante di questa UOD, il rappresentante , dell'Amministrazione Prov.le di Benevento, del Consorzio ASI, nonché il rappresentante dell'Università del Sannio. Non ha partecipato il rappresentante del Comune di Benevento e dell'ASLBN. L'ARPAC ha trasmesso il parere favorevole con indicazioni con nota prot. 38922 del 24.06 2015 ;
- in tale seduta :
  - a) è stato approvato l'allegato D (Ebis) con le seguenti modifiche:
    - integrare il quadro B.2.4. con i contenuti della scheda C;
    - B.3.1. integrare con i punti emissivi della scheda L
    - B.3.2. correggere la portata con i contenuti della scheda H;
    - B.3.3. con la previsione dell'installazione così come da scheda N;
    - Quadro B.4. integrarlo con le BAT 10,63,2,42,50, così come da scheda D;
    - B.5.1.1 e B.5.1.3 fare riferimento alla scheda L e non essendoci BAT rispettare i limiti di legge ove presenti;
    - 5.3.1 adeguare con il contenuto del piano di zonizzazione acustico del Comune di Benevento.
  - b) è stato acquisito:
    - il rapporto tecnico dell'Università del Sannio, che allegato al presente atto quale allegato1 ne è parte integrante, con cui viene espressa una valutazione favorevole, anche in seguito ai chiarimenti forniti dalla ditta in sede di Conferenza di Servizi che hanno fatto superare i rilievi contenuti nel rapporto stesso;
    - il parere favorevole dell' ARPAC di Benevento, espresso con nota acquisita al prot. n. 432847 del 23.06.2015 ;
    - il parere favorevole della Provincia di Benevento con la prescrizione che venga regolarizzata la sanatoria dei campi pozzi;
- in sede di Conferenza di Servizi è stata approvata, altresì, la proposta di piano di monitoraggio e controllo e l'allegato D (Ebis) che, allegati al presente atto rispettivamente come allegato 2 e 3, ne sono parte integrante;
  - i lavori della Conferenza di Servizi sono stati conclusi , prendendo atto dei pareri favorevoli espressi, ed acquisendo, ai sensi dell'art.14ter comma 7 della L.241/90, l'assenso dell'ASL di Benevento e del Comune di Benevento in quanto gli stessi non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e subordinando il rilascio del provvedimento finale alla trasmissione della documentazione aggiornata con quanto ritenuto necessario in sede di Conferenza di Servizi ;
  - in data 26.06.2015 il Consorzio ASI ha trasmesso a questa UOD la documentazione aggiornata con i chiarimenti forniti nella Conferenza di Servizi del 23.06.2015;

- con D.L. n.92 del 4.7.2015 l'art.29 comma3 del D.lgs 46 del 4.marzo 2014 è stato sostituito con il seguente:

“l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,nelle more della conclusione dei procedimenti,le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti,.....omissis....”

#### **CONSIDERATO che**

- per l'attività IPPC 6.11 non sono disponibili BREF comunitari e, pertanto, ai sensi dell'art.29sexies commi 5 e 5ter del D.lgs 152/06 e s.m.i. i procedimenti devono essere condotti individuando le migliori tecniche disponibili applicando i principi generali di cui all'allegato XI alla parte II del suddetto decreto legislativo, tenendo anche conto,in prospettiva,di quanto previsto dalla lettera f) dell'allegato XIIbis;
- il Ministero dell'Ambiente della Tutela Territorio e del Mare, con nota prot. 0022295/GAB del 27.10.2014 punto 13 ha chiarito che per tutti i procedimenti avviati dopo il 7.01.13, le linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle MTD emanate ai sensi del D.lgs 372/99 e D.lgs 59/05 non costituiscono più un riferimento normativo ma che gli stessi possono essere utilizzati quali utili riferimenti tecnici ;
- il Ministero dell'Ambiente della Tutela Territorio e del Mare, con nota prot. 0012422/GAB del 17.06.2015 punto 2 ha altresì chiarito che se i reflui provengono da più categorie IPPC le MTD di riferimento e corrispondentemente i BAT-AEL da considerare sono quelli relativi alla categoria IPPC cui è addebitabile il principale contributo inquinante;
- il contributo inquinante del depuratore del Consorzio ASI è dato dalla categoria IPPC 5.3 e 5.1 e che la documentazione trasmessa dal Consorzio ha utilizzato come riferimento tecnico ;
- il Consorzio ASI ha utilizzato quale riferimento tecnico le MTD emanate ai sensi del D.lgs 372/99 e D.lgs 59/05, individuando le migliori tecniche disponibili applicando i principi generali di cui all'allegato XI alla parte II del suddetto decreto legislativo;

#### **PRECISATO CHE:**

- ai sensi del comma11 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui agli articoli 124,e 269 del D.Lgs.152/06;
- non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attività esercitata dal Consorzio ASI;

#### **CONSIDERATO che**

- trattasi di installazione già in esercizio con adeguamento funzionale;
- in sede di Conferenza di Servizi non sono stati indicati limiti emissivi diversi da quelli di legge;
- dalla procedura di cui all'allegato 1 del DM 272/14 presentata dalla ditta in data 15.12.2014, non emerge l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
- la UOD 07 (Valutazioni ambientali) non ha dato riscontro alla richiesta del 20.04.2015, in considerazione che l'eliminazione del Magnegas è da considerare modifica non sostanziale al progetto escluso dalla V.I.A. con DD.n.172 del del 29.11.13, così come chiarito dal Consorzio ASI nella relazione prot.522 del 7.05.2015 ed acquisita agli atti al prot.312961 del 7.5.2015,lo stesso si intende confermato;

#### **RICHIAMATI**

- i pareri favorevoli degli Enti competenti e interessati, espressi per quanto di competenza ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, giusti i verbali delle stesse, in atti;

#### **VISTI**

- il D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 5.2.98 e smi;
- il D.M. 24.04.08;
- D.lgs 46 del 4 marzo 2014;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- le linee guida del MATTM prot.22295 del 27.10.2014 relative all'applicazione del D.lg 46/14;

- il DM 272 del 13.11.14 relativo alla relazione di riferimento;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07 "Provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59."
- il D.D. n. 16 del 30.01.07 con il quale si è provveduto alla pubblicazione della modulistica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. lgs. 59/05 dell'AGC 05 Settore Tutela Ambiente;
- il D.D. n. 888 del 12.09.07 con il quale è stato disposto di affidare alle C.T.I operanti presso le UOD (ex Settori T.A.P.) anche le attività istruttorie inerenti le Autorizzazioni Integrate Ambientali dell'AGC 05 -Settore Tutela Ambiente;
- la Convenzione stipulata tra l'Università del Sannio e la Regione Campania in data 27.8.07 e successivi rinnovi;
- il D.D. n.369 del 18.03.14;
- la D.G.R. n. 81 del 9.03.2015;
- il D.L. n.92 del 4.07.2015;

### **TENUTO CONTO**

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

### **RITENUTO**

di rilasciare, ai sensi dell'art. 29quater del D. Lgs.152/06 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza innanzi specificata, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo, fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

### **DECRETA**

1. di rilasciare al Consorzio ASI di Benevento, legale rappresentante e gestore Dr. Luigi Diego Perifano nato il 11.06.1959 a Benevento, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di "depurazione consortile" cod. IPPC 6.11 sito a Benevento - Zona ASI Ponte Valentino con le seguenti prescrizioni:
  - deve essere rispettato il ciclo produttivo e le prescrizioni contenute nel documento descrittivo e prescrittivo che, quale allegato 3 al presente atto, ne è parte integrante;
  - devono essere rispettate, inoltre, le ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
    - lo scarico in acque superficiali deve rispettare in ogni momento i limiti di emissione di cui alla tab.3 all.V parte III del d.lgs 152/06 e s.m.i.;
    - prevedere idonea alberatura perimetrale, con essenze preferibilmente autoctone e comunque compatibili con l'Habitat circostante;
    - non conferire o trattare presso l'impianto rifiuti di alcun genere;
    - in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato dalla UOD 07 ed escluso dal VIA con DD n.172 del 29.11.2015 presentare nuovo progetto completo delle varianti,da sottoporre a nuova procedura;
    - gestisca l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore;
    - regolarizzare la sanatoria dei campi pozzi;
    - rimuovere il Magnegas, allo stato chiuso e messo in sicurezza, entro sei mesi dalla data di adozione del presente atto;
    - comunicare preventivamente la data di inizio lavori e il cronoprogramma degli stessi;

#### **emissioni in atmosfera:**

- rispettare, per ogni singolo inquinante, i limiti di emissione, ove previsti dall'allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/06 e/o dalla normativa vigente al momento in materia;

- i controlli dovranno essere effettuati con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo approvato con il presente atto;
- effettuare una valutazione annuale delle emissioni diffuse presso 4 punti dell'impianto più rappresentativi e descrittivi delle emissioni prodotte dalle varie fasi, mediante metodo GCMS EPA T0-15;
- effettuare un'attività di manutenzione e controllo dell'impianto di distribuzione dell'O<sub>2</sub> e produzione di O<sub>3</sub>, con registrazione delle attività svolte;

#### **Inquinamento acustico:**

- o procedere ad un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno ogni tre anni ed ogni qualvolta si verificano modifiche sostanziali sia all'interno che all'esterno dell'area; in caso di superamento, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui recettori, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore.
- o entro tre mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto il gestore deve effettuare una campagna fonometrica atta a verificare sperimentalmente gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei recettori più vicini. Il gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare ad ARPAC ed alla UOD 15 i punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica;
- o i dettagli delle campagne di misura devono essere riportati in un rapporto redatto secondo le indicazioni del DM 16.03.1998 all.D;
- o le misure devono essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione;

#### **Acque reflue**

- o adottare i più utili provvedimenti emergenziali, oltre quelli considerati, nel caso non fossero assicurati i processi di diluizione e di autodepurazione del corpo idrico recettore, al fine della garanzia di tutela dell'ecosistema fluviale del Calore nel suo insieme. Tra i provvedimenti da considerare va compreso l'allertamento delle autorità territoriali competenti in materia di polizia idraulica e di garanzia delle portate di deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua;
- o eseguire un controllo della qualità delle acque reflue industriali prodotte dalle singole aziende ricercando oltre i principali parametri anche quelli prevedibili in base al loro ciclo produttivo; qualora qualche elemento o sostanza contenuti nello scarico non possono essere adeguatamente neutralizzati da parte dell'impianto di depurazione consortile, valutare la possibilità di richiedere alla singola azienda, per detti parametri, un maggiore livello di depurazione delle acque rilasciate fino a raggiungere l'idoneità per lo scarico diretto in corpo idrico superficiale;
- o tenere costantemente aggiornata la lista delle aziende che adducono all'impianto consortile nonché la tipologia, quantità e qualità dei loro scarichi, con riferimento agli analiti di cui alla Tabella 3, e con particolare riferimento alle sostanze elencate alla Tab. 5, dell'all. 5 della parte III del D.lgs 152/06, includendo le attività produttive, attualmente non in esercizio, al momento della loro riattivazione lavorativa;
- o attenersi per le modalità di campionamento media nell'arco delle tre ore;
- o installare un campionatore automatico in continuo al raggiungimento di portate oltre la metà della capacità totale;

2. di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto quale allegato 2, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

2.1 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno entro 20 giorni prima dalla loro effettuazione alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.2I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati a partire dalla data della loro esecuzione entro 30 giorni alla UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, al Comune di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

2.3Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

3 il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato ai sensi dell'art. 29octies, comma 3 e comma 9 del D. Lgs 152/06 e s.mi., fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art.29decies comma 9 del citato D.lgs;

4 il presente atto, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto a riesame ai sensi dell'art.29 - octies del suddetto D.lgs;

5 ogni proposta di variante, anche migliorativa, relativa a modalità costruttive o gestionali deve essere comunicata all'UOD autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, che nel caso di modifica sostanziale provvederà al rilascio di nuova autorizzazione;

6. la ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell' ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo l'allegato IV e V del D.M. 24.04.08 come segue:

- prima della comunicazione prevista dall'art.29decies, comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i., allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

7 la presente autorizzazione, non esonera il Consorzio ASI dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

8 l' ARPAC Campania - Dipartimento provinciale di Benevento nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali accerta, in base a quanto programmato nel piano di monitoraggio e controllo o in base a diversa determinazione ai sensi dell'art.quanto previsto e programmato nel presente provvedimento,e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;

9. gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art.29decies comma 3, lettere a),b) e c), e, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, proponendo le misure da adottare;

10. effettuare, ai sensi dell'art. 29sexies comma 6bis del D.lgs 152/06 e s.m.i., specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non vengano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;

11. il presente atto sostituisce le autorizzazioni di cui agli articoli 124 e 269 del D.lgs 152/06;

12. di notificare il presente provvedimento al Consorzio ASI di Benevento, all'ARPAC Campania -Dipartimento provinciale di Benevento, all'Amministrazione Prov.le di Benevento, al Comune di Benevento, all'ASL BN1,

13. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.;

14. di trasmettere copia all'Assessore al ramo ed alla D.G.05;

15. la presente autorizzazione integrata ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale saranno depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento sita in piazza E. Gramazio,1 – Benevento;

16. ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. ssa Giovanna Luciano